REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO. DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165.

In data ..... presso la sede dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più brevemente A.U.L.S.S. n.10) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 888 del 26.09.2015

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277) rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA dott. Carlo, nato a Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n.5 a S. Donà di Piave

E

l'ing. FABRIS Francesco nato a il e residente in via n. - C.F. ;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165.

2. L'ing. Fabris, in qualità di esperto in attività gestionale, si impegna ad

effettuare una collaborazione professionale per il potenziamento della gestione telematica delle attività produttive del settore alimentare e la contemporanea implementazione della gestione statistica e di archiviazione informatica dell'intera area della sanità animale; l'attività programmata si svolgerà nell'arco del periodo intercorrente tra il 01.10. 2015 ed il 29.02.2016 con un impegno orario pari a 20 ore settimanali e, comunque, per un monte ore massimo quantificato in 440.

L' ing. Fabris svolge la propria attività professionale in autonomia nell'ambito degli indirizzi del responsabile dell'unità operativa dell'A.U.L.S.S. n.10 a cui afferisce.

3. Il compenso orario per l'incarico in questione viene stabilito in € 17,57 (diciassette/57), onnicomprensivi ed al lordo pertanto (per le quote direttamente carico dello stesso collaboratore) di ogni onere fiscale, previdenziale, assistenziale, di rimborso spese viaggio, ecc..

La corresponsione del compenso, in seguito a presentazione di nota di liquidazione vistata per approvazione dal responsabile di cui all'art.2, sarà effettuata con cadenza mensile.

L' ing Fabris dichiara che l'attività oggetto del presente contratto, in quanto fattispecie riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa, viene fiscalmente assimilata a quella di lavoro dipendente così come previsto dall'art.34 della L. n.342/00.

L' ing. Fabris dichiara altresì che l'attività in questione è da considerarsi esclusa I.V.A. ai sensi dell'art. 5 D.P.R. n. 633/72.

4. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera

raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo di € 51,65= (cinquantuno/65) per ogni giorno di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciarvi su indicazione del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

5. Il collaboratore dovrà osservare le norme, estese alla presente tipologia di rapporto, previste dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato dall' A.U.L.S.S. n. 10, con propria deliberazione n. 53 del 31.01.2014, ai sensi dell'art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni. Una copia dello stesso, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, viene consegnata al collaboratore e da questo sottoscritta per accettazione.

La violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale.

6. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

7. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

8. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

9. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

10. L' ing. Fabris prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i

dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

- Ing. Francesco FABRIS - _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'A.U.L.S.S. N.10

-Dott. Carlo BRAMEZZA -_____